

IN CHE MODO LA GIUSTIZIA RIPARATIVA È RIPARATIVA? *

MARTIN WRIGHT **

Vi sono alcune cose che diamo per scontate:

- 1) che il crimine è un'offesa contro lo stato
- 2) che le persone che commettono un reato dovrebbero essere punite
- 3) che la punizione è un compito e monopolio dello stato
- 4) che le decisioni sul come trattare gli autori di reato devono essere eseguite da parte di amministratori della giustizia attraverso un procedimento legale formale.

Ciò che è incredibile della giustizia riparativa è che modifica tutte queste assunzioni: essa vede infatti il crimine non come un'offesa contro lo Stato ma come un danno alle persone e alle relazioni e, invece di punire gli autori di reato, si preoccupa di riparare al dolore inflitto dalla commissione del crimine. La vittima e l'autore del reato possono ricoprire un ruolo attivo, così come la comunità, che può sostenere la vittima e aiutare l'autore di reato ad attenersi agli accordi presi circa la riparazione del danno.

Nel sistema convenzionale, la vittima e l'autore del reato non sono in grado di raccontare per conto loro la storia di quello che è successo, ancora meno sono in grado di comunicare l'uno con l'altro. I possibili danni del sistema sono noti a tutti; tutto ciò è aggravato dal fatto che il sistema si focalizza sul proprio obiettivo – stabilire la colpevolezza o l'innocenza e decidere la sanzione – e non considera l'effetto del processo su coloro che sono coinvolti.

La giustizia riparativa, piuttosto che portar via il procedimento dagli stessi attori, offre la possibilità sia alla vittima che all'autore del reato di parlarne e decidere come gestirlo,

* Contributo presentato nell'ambito del Convegno sul tema "*Quali prospettive per la mediazione? Riflessioni teoriche ed esperienze operative*", svoltosi a Roma il 20/21 Aprile 2001.

** Visiting Research Fellow, School of Legal Studies, University of Sussex
Traduzione di Alessandra Bernardon, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la gentile collaborazione di Anna Boldry

attraverso la mediazione vittima/autore del reato, o una sua estensione nota come 'conferenza' (*conferencing*), ove vittima e autore del reato possono portare anche membri della loro famiglia. (Per lo scopo del seguente articolo, quando si farà riferimento a 'mediazione vittima/autore di reato' si intenderà anche altre forme come le conferenze. Non sarà invece utilizzato il termine 'mediazione penale' in quanto la mediazione viene vista come un processo riparativo, non punitivo).

Ci sono almeno cinque modi per fare ciò, ma è comunque prematuro dire che alcuni di questi sono 'meglio' o più 'riparativi' di altri; oltre a ciò, ci dovrebbe essere almeno la possibilità di scelta fra gli stessi partecipanti.

- ◆ Il primo livello, che dovrebbe essere utilizzato in tutti i casi, prevede il *contatto iniziale* con la vittima e l'autore del reato, ascoltarli, spiegare il processo ed offrire loro la possibilità di farne parte. In alcuni casi può non esserci alcun bisogno di andare oltre questo punto; l'autore del reato potrebbe inviare un messaggio alla vittima, che potrebbe accettarlo, ma potrebbe non voler prendere parte ad alcun incontro.
- ◆ Questo potrebbe richiedere che i mediatori realizzino più di un incontro con l'una e l'altra parte; si tratta della *mediazione indiretta* (*shuttle diplomacy*). Ricerche hanno dimostrato che questa modalità potrebbe implicare uno scarso livello di soddisfazione fra i partecipanti, ma essi hanno comunque la possibilità di optare per questa alternativa.
- ◆ In terzo luogo, esiste la *mediazione diretta vittima/autore di reato*, con un incontro 'faccia-a-faccia'. Ciò ha ottenuto esiti positivi, anche se dipende molto dalla competenza del mediatore nel condurre l'incontro, e soprattutto nell'utilizzare tecniche adeguate per controbilanciare ogni sbilanciamento esistente fra le due parti. A volte entrambe le parti possono essere accompagnate da membri della famiglia o da sostenitori, così che si viene a creare una distinzione fra la mediazione vittima/autore del reato e:
- ◆ *conferenze*. Sono state utilizzate per la prima volta in Nuova Zelanda e sono state chiamate '*family group conferences*' (conferenze di gruppi di famiglie). Basate sull'esperienza tradizionale dei Maori, si riuniscono la famiglia allargata dell'autore del reato (minorenne) e altre persone significative della sua vita, con l'idea di individuare strategie per tenerlo fuori dai guai. Anche la vittima farà parte di questo incontro, se vuole, portando a sua volta dei sostenitori. Questo può comportare dei rischi: l'autore del reato potrebbe sentirsi intimidito da

una stanza piena di adulti, o la vittima non potrebbe essere intimidita dalla presenza dei familiari dell'autore del reato? A un certo punto del procedimento viene concesso al reo e alla sua famiglia di trascorrere del "tempo in privato", senza la presenza di rappresentanti ufficiali o della vittima; questo non potrebbe implicare che la vittima si senta esclusa?

Un'altra versione è conosciuta come '*community conference*' (conferenza della comunità) quando il tipo di reato ha comportato un forte impatto per la comunità. Ciò solleva un problema diverso: nel caso in cui la famiglia dell'autore del reato riferisce problemi solo in parte legati al reato compiuto, gli estranei dovrebbero essere presenti mentre loro cercano di risolverli?

- ◆ Infine vi sono i '*sentencing circles*', sviluppati sulla base di diverse tradizioni indigene nel Nord del Canada. In questi casi sono presenti alcuni personaggi significativi della comunità – come per esempio consulenti per problemi legati all'alcoldipendenza, un rappresentante della camera di commercio, vicini di casa e amici – ma anche il giudice, il pubblico ministero, e l'avvocato difensore. Questo significa che il '*circle*' ha la stessa autorità del Tribunale e il giudice si esime dall'esercizio del suo potere per imporre le sentenze, anche quelle di tipo punitivo, in aggiunta a qualsiasi misura sia di tipo riparativo, sia riabilitativo che il '*circolo*' intende adottare. Anche questa modalità può comportare degli svantaggi; bisogna per esempio assicurarsi che un rappresentante della famiglia o del gruppo non domini il '*circolo*'. Riunire un ampio numero di persone richiede tempo, a volte costi per il viaggio, cosicché alla fine questo metodo viene di solito riservato per i reati più gravi. Tuttavia, alcuni osservatori (p.es., BRAITHWAITE AND STRANG, 2000; MORRIS AND YOUNG, 2000) sono propensi alle '*conferenze*' e ai '*circoli*' rispetto alla mediazione solo con la vittima e l'autore del reato, perché è più facile che se qualcuno tenta di prendere il sopravvento, allora qualcun altro può prenderne le difese, e che un gruppo più ampio sia maggiormente in grado di trovare delle soluzioni costruttive, e se necessario renderle attuabili – per esempio l'autore del reato potrebbe andare a vivere con loro.

Cosa accade nel concreto? 'Un'immagine vale 1000 parole', così adesso descriverò un caso in cui sono stati utilizzati i principi della giustizia riparativa.

Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato per violenza: egli ha dato un calcio di karatè al '*signor Robertson*', un uomo disabile

che soffriva di cuore. Il signor Robertson conosceva 'Dan', il ragazzo in questione, che aveva preso in giro sua figlia, anche lei di 13 anni, diffondendo la voce che faceva sesso con suo padre. Il signor Robertson gli aveva parlato di questa cosa, dicendogli che era pericoloso mettere in giro queste dicerie; dopo qualche giorno, si sono incontrati per strada e Dan l'ha colpito al petto.

Il signor Robertson, Dan e la madre di Dan erano disposti a prendere parte alla mediazione. Il mediatore ha spiegato che la madre di Dan era presente per via della giovane età del figlio, ma che Dan stesso si sarebbe dovuto occupare di parlare di quanto era successo. Dan ha detto di essersi soltanto limitato a ripetere una voce che aveva sentito da altri e che lui e i suoi amici avevano sniffato la colla. Il signor Robertson gli ha spiegato che sarebbe stato un trauma gravissimo per lui e la sua famiglia se i Servizi Sociali avessero dato credito a tale diceria.

Dan ha ammesso di non averci pensato e di essere stato molto preoccupato per il signor Robertson, perché aveva un nonno e uno zio che erano entrambi morti di infarto.

Il signor Robertson ha detto che Dan è stato molto coraggioso a partecipare all'incontro e a parlare di quello che era successo; gli è sembrato fondamentalmente 'un ragazzo a posto' e che dovrebbe bussare a casa sua ogni volta che gli viene voglia di sniffare la colla. Dan ha detto di essere stato molto impaurito dall'incontro, ma che adesso era felice che tutto fosse finito e anche felice di averlo fatto; era sorpreso che il signor Robertson fosse così comprensivo e non arrabbiato.

Dan è stato ammonito, e si è poi saputo che quando gli è stato chiesto dai suoi amici di andare a sniffare la colla, lui ha risposto che si era organizzato per andare da un'altra parte, e si era recato a far visita al signor Robertson. (MARSHALL AND MERRY, 1990: 55-7)

Quindi, in sostanza, che cosa accomuna tutte queste procedure? Quale principio teorico sta alla base? Anche se non si può parlare della giustizia riparativa come di una teoria sistematica, c'è accordo tra i fautori della giustizia riparativa nel ritenere di che cosa si tratti:

La giustizia riparativa tenta di bilanciare i bisogni della vittima e della comunità con l'esigenza di reinserire l'autore del reato nella società. Si pone come obiettivo quello di assistere la vittima nel suo percorso di recupero e di consentire a tutte le parti coinvolte nel caso di assumere un ruolo fattivo. (RJC, 1999)

Prima di procedere analizziamo per un attimo l'aspetto linguistico semantico. La parola "giustizia", deriva dal latino *ius*, legge, e non dovrebbe essere utilizzata come sinonimo di 'punizione' (come spesso si sottintende quando si sentono frasi quali 'dovrebbe essere assicurato alla giustizia'); in un contesto riparativo, l'attenzione va focalizzata meno sulla parola 'legge' e più su una società ben ordinata e pacifica, descritta dal termine ebraico *shalom* (ZEHR, 1995).

In inglese il termine *restorative* (riparativo) significa riparare qualcosa che è stato danneggiato, riportandolo alla sua condizione precedente. In italiano il termine 'riparativo' di per sé non esiste, ma esiste 'riparazione del torto o dell'offesa' e 'riparazione di danno' in termini anche di risarcimento. 'Riparare' si associa all'idea di 'rimediare a un'offesa o gaffe', o anche 'aggiustare' o 'proteggere'. 'Aggiustarsi', a sua volta, può significare 'accordarsi'. Il termine inglese *to restore* in italiano può anche significare 'restituire' o 'ripristinare'. Una singola parola, come un seme, è già diventata un albero: e tutte queste sono idee utili da tenere a mente quando facciamo riferimento alla giustizia riparativa.

Analizzeremo adesso otto diversi aspetti della giustizia riparativa, otto rami dell'albero, fra cui i partecipanti, il processo, le salvaguardie e, infine, l'utilizzo dell'esperienza per ridurre il rischio che venga nuovamente fatto del male.

PARTECIPANTI

1. La giustizia riparativa tenta di aiutare la vittima, la persona che ha subito il danno, a stare meglio.
2. La giustizia riparativa ritiene l'autore del reato responsabile per l'azione commessa e gli dà la possibilità di fare qualcosa per riparare al danno e di essere riaccettato dalla società.
3. Quando si parla di giustizia riparativa si fa anche riferimento alla comunità.

PROCESSO

4. Tutti coloro che sono direttamente coinvolti nel processo vengono rafforzati perché sta a loro stabilire l'esito, purché sia riparativo; in tal senso la vittima e l'autore del reato avranno bisogno di assistenza.
5. Quando l'esito prevede la riparazione, questa può assumere varie forme, come per esempio la riparazione alla vittima, il lavoro per la comunità, o la collaborazione con un programma di riabilitazione.

SALVAGUARDIE

6. Il tribunale continua a gestire quei casi che non sono adatti per la mediazione o altre forme di giustizia comunitaria (*conferencing*). In un sistema ideale di giustizia riparativa esso ha anche il ruolo di supervisione del processo.

7. Come ogni altro sistema, anche quello riparativo richiede delle regole per le prassi e l'amministrazione, e quindi anche per la formazione.

PREVENZIONE

8. Infine, riduzione del crimine: le informazioni relative alle cause che provocano il crimine emergeranno dalla mediazione e dalle 'conferenze'; e dovrebbero essere passate a quelle agenzie il cui lavoro può contribuire alla riduzione del crimine, mediante l'impiego di politiche di intervento.

Livelli di 'riparazione'

Vari autori hanno indicato come la possibilità di riparare non sia una caratteristica 'tutto o niente'. E' possibile parlare in termini di giustizia riparativa 'unilaterale', 'autoritaria' o 'democratica'. E' di tipo 'unilaterale' quando si basa sulla possibilità di curare o aiutare la vittima o l'autore di reato, per esempio attraverso l'assistenza alle vittime o la riabilitazione dell'autore del reato, ma senza alcuna connessione fra i due interventi. E' di tipo 'autoritario', quando sussiste una forma di 'dialogo' fra vittima e autore del reato, ma l'attenzione è rivolta principalmente alla riparazione, e, anche se si chiede alla vittima il suo consenso, l'autore del reato può non essere d'accordo e la decisione viene presa dal tribunale.

La giustizia 'democratica' non pone l'accento soltanto sul dialogo fra vittima e autore, offre loro l'opportunità di elaborare quale forma di riparazione sia più opportuna, ma coinvolge vari membri della comunità in momenti diversi (WRIGHT, 2000).

Un altro tipo di approccio pone l'enfasi sul livello di coinvolgimento delle parti. McCold and Wachtel (2000) fanno un elenco dei principali soggetti e agenzie coinvolte nel processo, grossolanamente suddivise in rivolte alla vittima, all'autore del reato, alla comunità. Questi servizi che utilizzano una sola di queste parti, come quelli a cui abbiamo già fatto riferimento, sono 'parzialmente riparativi' e si trovano a un primo livello. Fra

questi vi sono i servizi per le vittime, il risarcimento da parte dello stato, i programmi di sensibilizzazione per la vittima, e l'attività socialmente utile o il coinvolgimento comunitario con uno qualsiasi di questi sistemi.

Se sono coinvolti due di questi servizi, il sistema può essere identificato in 'prevalentemente' riparativo, come nel caso della mediazione vittima/autore del reato e il sostegno da parte della comunità sia per la vittima che per l'autore del reato. I servizi 'completamente riparativi' coinvolgono tutti e tre gli aspetti, come nel caso delle '*community conferencing*' e le '*family group conferencing*'. Quando si parla di 'comunità' si fa principalmente riferimento alla comunità che si prende cura degli altri: la famiglia e altre persone che possono offrire un sostegno alla vittima o all'autore. Questa possibilità non le copre tutte. La mediazione vittima/autore del reato, per esempio, può coinvolgere la comunità anche in un senso più allargato, inteso come persone che vivono nel quartiere, volontari che sono stati formati per essere mediatori nel caso in cui il servizio è fornito da parte di un'organizzazione indipendente, che impiega anche membri della comunità oltre che professionisti.

McCold e Wachtel affermano che il miglior test per valutare le qualità di un programma riparativo sono il livello di soddisfazione della vittima, e il senso di giustizia percepito da parte dell'autore di reato. Questi studiosi individuano che il metodo delle conferenze (*conferencing*) produce le risposte migliori a questi criteri, seguiti dai metodi individuati come 'prevalentemente riparativi' e infine quelli non riparativi.

Van Ness e Schiff (2001) elencano una serie di fattori che essi suggeriscono dovrebbero essere presenti nei programmi della giustizia riparativa. Essi propongono che i programmi dovrebbero far riferimento non alla quantità di fattori presenti, ma al livello generale di soddisfazione. Secondo gli autori è ovviamente possibile pensare che si possa raggiungere livelli di soddisfazione se sono assenti alcuni di questi fattori. Essi raggruppano questi fattori in quattro gruppi: il primo è l'incontro, un incontro o più incontri, solitamente faccia-a faccia ove ciascuna parte racconta la storia dal proprio punto di vista, esprimendo emozioni, forse comprendendo un po' di più l'altra parte e a volte raggiungendo un accordo. Il secondo è la riparazione che per gli autori dovrebbe essere corrispettiva alla gravità del reato commesso. Altri autori hanno detto invece che la riparazione dovrebbe essere determinata da parte della vittima e

dell'autore del reato sulla base di quello che loro stabiliscono essere appropriato. In terzo luogo, la reintegrazione di entrambe le parti nella comunità, creando (o riparando) le relazioni, basate sul rispetto reciproco e la condivisione dei valori e, in quarto luogo, entrambe le parti dovrebbero essere in grado di scegliere in maniera volontaria se essere coinvolte completamente nel processo riparativo.

* * *

Adesso analizzeremo in maggior dettaglio gli otto aspetti della giustizia riparativa. In ciascun caso si farà riferimento a quelli che sono i problemi con l'attuale sistema processuale penale, seguito dall'analisi di alcune caratteristiche proprie della giustizia riparativa e da considerazioni sulla capacità 'riparativa' di alcune procedure particolari. La maggior parte degli esempi è tratta dall'esperienza inglese; il lettore può far riferimento e confronti con la procedura corrente e con le prospettive future in Italia.

Partecipanti

1. LA VITTIMA

Nel sistema penale inglese, le vittime non ricoprono un ruolo particolare all'interno della giustizia se non quello di testimoni, anche se recentemente sono state intraprese iniziative per tenerle maggiormente informate su quello che riguarda il processo e nel trattarle in modo migliore quando presenziano a un processo. Anche in Italia esse sono spesso considerate come 'semplici elementi di prova', anche se in altre giurisdizioni europee esse hanno il diritto di costituirsi parte civile per la richiesta di risarcimento danni, (come avviene anche in Italia nei casi di procedimenti presso i tribunali ordinari per imputati maggiorenni). (BALDRY *ET AL.*, 1998: 377)

Le persone che hanno subito un reato presentano bisogni differenti, che il sistema della giustizia convenzionale sta solo adesso cominciando a prendere in considerazione: informazioni sul processo, riconoscimento del torto subito, interventi volti alla riparazione del danno, e la messa a punto di un processo che non comporti un danno maggiore.

La giustizia riparativa ha inizio con l'aiutare la vittima, che è stata danneggiata da un crimine, a riprendersi. Talvolta viene utilizzata la parola 'guarire' o l'espressione 'aggiustare le cose'. In alcuni casi non si può proprio parlare di una riparazione completa: quando per esempio è stato rubato qualcosa che aveva un grosso valore affettivo, o quando è stato provocato un danno fisico permanente. Questo articolo farà riferimento principalmente ad autore di reato e vittima intesi individualmente; ma potremmo trovarci anche in presenza di gruppi di vittime, 'persone giuridiche', come nel caso di negozi o banche. Se una banca viene rapinata, la banca viene intesa come 'vittima', ma le vere vittime sono gli impiegati che si sono trovati davanti i rapinatori. Ci possono essere anche gruppi di autori di reato, come nel caso delle grosse compagnie che causano inquinamento o trascurano la salute o la sicurezza dei propri lavoratori. Stabilire se il loro comportamento è criminale dipende principalmente da quello che prevede la legge del paese di riferimento. Anche nel caso che venga inteso come un reato, in alcuni casi la legge penale potrebbe non essere il modo migliore per garantire un livello di soddisfazione per le persone che hanno subito un danno o quelle che sono state private di qualcosa, e per garantire un miglioramento del comportamento della compagnia (BRAITHWAITE, 1989).

Un aspetto essenziale del principio della giustizia riparativa è che aiuta la vittima, non si tratta semplicemente di un nuovo sistema per gli autori di reato. Questo implica che i principi della giustizia riparativa non andrebbero utilizzati esclusivamente con gli autori di reato minorenni, perché si tratta di un vantaggio della vittima a prescindere dalla data di nascita del reo. Ci sono state tuttavia delle motivazioni sia pratiche che politiche per cui i principi della giustizia riparativa sono stati introdotti *in primo luogo* per gli autori di reato minorenni. Per quanto riguarda la relazione vittima/autore del reato, vi sono tre possibilità: che l'autore del reato non venga catturato; che l'autore del reato e la vittima si conoscevano già precedentemente, che il reato sia stato commesso da uno sconosciuto che viene catturato.

In primo luogo, una caratteristica principale legata alla giustizia riparativa è quella di dare alla vittima e all'autore di reato la possibilità di comunicare, ma come vedremo, nella maggior parte dei casi questo non è possibile perché l'autore di reato non viene catturato. In questi casi si dovrebbe fornire

alla vittima qualche forma di assistenza da parte della comunità (attraverso servizi come quelli forniti in Gran Bretagna da 'Victim Support') e là dove richiesto anche un intervento di tipo professionale. Un'altra possibilità è quella di organizzare dei gruppi ove le vittime possono incontrare altri autori di reato che hanno commesso reati simili nei confronti di altre vittime. Questo può servire loro per avere delle risposte ad almeno alcune delle domande.

In secondo luogo, comunque, nella gran parte dei casi di reati gravi, soprattutto quelli di violenza, il tasso di coloro che sono identificati è più alto, se non altro perché nella maggior parte dei casi si tratta di reati che avvengono fra persone che si conoscevano già precedentemente. In questi casi la mediazione può offrire la possibilità di comporre il dissidio e mantenere la relazione, se questo corrisponde a ciò che vogliono le parti. Qualora esistesse un servizio di mediazione comunitaria nella zona, il caso potrebbe essere gestito da tale servizio *invece che* dalla polizia o dal Tribunale. Esiste una teoria secondo la quale tutto ciò che può essere classificato come reato, dovrebbe esserlo; ma tutti sappiamo che se così fosse, l'intero sistema crollerebbe.

In terzo luogo, nel caso di un crimine ove sia stato identificato l'autore non precedentemente conosciuto dalla vittima, la giustizia riparativa offre la possibilità alla vittima e all'autore del reato di incontrarsi. Tuttavia se questo non verrà fatto nel migliore dei modi, non verranno espletate le potenzialità del sistema. Tre esempi possono esemplificare questa situazione. L'obiettivo, il focus generale del sistema, la persona che prende i contatti con le vittime e il modo in cui sono contattate.

In Inghilterra, uno dei problemi principali, secondo il Crime and Disorder Act 1998 (Legge su Crimine e Disordine del 1998) è che l'obiettivo primario di questo documento non è quello di aiutare la vittima bensì quello di prevenire la reiterazione del reato, focalizzandosi quindi sull'autore del reato. Inoltre, il governo ha promesso che dimezzerà il tempo necessario a condurre in tribunale i giovani delinquenti recidivi; il risultato è stato che molte vittime sono state contattate in modo affrettato o non sono state contattate affatto, poiché i tempi sono dettati dai programmi del tribunale e non dal fatto che la vittima si sia sufficientemente ristabilita per prendere in considerazione la mediazione.

I dettagli procedurali possono essere importanti; per esempio, chi stabilisce il contatto? La prima agenzia ufficiale per contattare la vittima è solitamente la polizia; ma in Inghilterra esiste una legge sulla Protezione Dati, finalizzata a proteggere la privacy, e ciò è stato inteso in modo che la polizia non deve indicare il nome e l'indirizzo della vittima ad altre agenzie, a meno che non sia la vittima a volerlo. È quindi la polizia che deve chiedere alla vittima se desidera sapere di più sulla mediazione. In alcuni distretti la polizia è stata formata per spiegare, o preferibilmente per dire che un mediatore sarebbe la persona migliore per farlo, e sono stati riferiti tassi di consenso da parte della vittima fino all'87%; ma in altri luoghi il consenso alla mediazione è stato bassissimo, il che suggerisce che è necessario un modo migliore per stabilire il contatto.

Quanto viene spiegato il processo? Questo andrebbe fatto sulla base dell'analisi di ciò che desidera la vittima, non di ciò che il mediatore ritiene che la vittima vuole; e dovrebbe evitare di creare aspettative. Ci sono due motivi comuni per desiderare di fare la mediazione: a beneficio delle vittime, per consentire loro di fare domande, di dire al delinquente cosa provano, e così via; e a beneficio del reo, quando la vittima come cittadino responsabile vuole concedere del tempo nella speranza di aiutare a cambiare gli atteggiamenti del reo e di trovare modi migliori di realizzare le sue potenzialità nella vita (che andranno anche a beneficio della comunità). In ogni caso la vittima non dovrebbe essere incoraggiata a sperare in troppo, e dovrebbe comprendere per esempio che il delinquente potrebbe addirittura non presentare le proprie scuse in modo soddisfacente: è peggio avere speranze disattese che non averne affatto e, a volte, 'rivittimizzano' la vittima.

Un'idea basilare è che il reato ha portato via una parte di autodeterminazione della vittima. Il sistema processuale penale non aiuta perché ignora le vittime, o le usa come strumento per garantire una condanna. La giustizia riparativa dovrebbe aiutarle a riacquistare la propria autonomia. Questo dipende, comunque, dal modo in cui è applicata. In Inghilterra, ai sensi della Legge su Crimine e Disordine del 1998, il tribunale può emettere un ordine di riparazione, che può includere la riparazione, e anche la mediazione vittima/autore del reato; ma la mediazione non è vista come separata dal processo di accordo sulla riparazione. È vero che la vittima deve essere consultata, ma questo avviene

in una fase precedente all'opportunità di incontro tra la vittima e il reo, e quindi non restituisce alle parti il potere di decidere ciò che vogliono. Ogni paese che tiene conto della legislazione farebbe bene a consultarsi attentamente con chi ha studiato o praticato la giustizia riparativa, per evitare tale tipo di errore.

2. IL DELINQUENTE

Per quanto riguarda il reo, nel processo convenzionale, in Inghilterra almeno, l'accusato può dover soltanto confermare il suo nome e il suo indirizzo e dichiararsi o meno colpevole; tutto il resto è detto a suo nome dal suo avvocato. Gli avvocati difensori normalmente ritengono che il loro compito sia quello di ridurre al minimo la pena del proprio cliente. Questo può essere fatto assicurando l'assoluzione, se necessario sfruttando le salvaguardie di natura procedurale contro la pena ingiusta; o, se la condanna non può essere evitata, sminuendo il crimine e la colpevolezza del delinquente. Ciò è inutile per la vittima, la cui necessità è di sentire che la gravità del reato è riconosciuta; e concentra i pensieri dell'autore del reato sul danno che la pena gli recherà, non sul danno che egli ha arrecato alla vittima.

Se c'è un'espressione di scuse, anch'essa è presentata dall'avvocato, e si pone nel contesto della richiesta di riduzione della pena, sminuendo la credibilità. In Inghilterra, la Legge su Crimine e Disordine del 1998 è insufficiente, perché al reo viene *ordinato* di riparare, senza alcuna opportunità di farlo prima volontariamente, ancor meno di discutere con la vittima la forma che dovrebbe assumere la riparazione. La sequenza di eventi non incoraggia il processo riparativo: un funzionario chiede alla vittima circa la riparazione *prima* che sia offerta l'opportunità di una mediazione vittima/reo.

La giustizia riparativa, al contrario, considera il reo responsabile del danno da lui causato. Essere 'responsabile', in inglese così come in italiano, significa sia essere responsabile (*to be responsible*), sia 'dover rispondere' o 'rendere conto' (*to have to respond or give an account*). Che effetto ha sul reo la giustizia riparativa? È un paradosso: da alcuni punti di vista essa potrebbe essere vista come 'più mite' della pena, ma affrontare la vittima può essere molto più duro. Il punto non è 'più mite' o 'più severo': la giustizia riparativa offre maggiore comprensione. La legge afferma il *fatto* che il reato è proibito; la giustizia riparativa mostra *come* e *perché* danneggiare un'altra persona

è sbagliato. L'atto è condannato, ma l'attore non è umiliato, in modo tale che la sua auto-stima non è ulteriormente danneggiata e il suo reinserimento nella società è meno difficile. In una simile atmosfera è più probabile che egli si assumerà la responsabilità della sua azione, mentre la minaccia della punizione lo incoraggia a cercare di sottrarsi alla propria responsabilità sfruttando le salvaguardie di natura procedurale che sono state introdotte per proteggere l'accusato contro una condanna ingiusta. In alcuni luoghi i metodi seguiti sotto il nome di giustizia riparativa contengono forti elementi di pena che sono stati descritti come giustizia riparativa 'autoritaria' piuttosto che 'democratica' (WRIGHT, 2000), ed essi probabilmente conducono agli stessi effetti collaterali dannosi della pena.

3. COINVOLGERE LA COMUNITÀ

Visto che la giustizia riparativa mira a risanare la comunità e gli individui direttamente implicati in un crimine, spesso è descritta come comunitaria, e può coinvolgere membri della comunità a tutti i livelli: individui, quali datori di lavoro e persone locatrici, incluse le 'persone giuridiche'; 'le comunità affettive' di vittime e autori di reato, le loro famiglie, i loro amici ed altri la cui opinione è per loro importante; le persone che vivono nel posto; e le Organizzazioni Non Governative. Tutti possono offrire aiuto e supporto in vari modi, sia alle vittime, sia ai rei. In un altro senso 'comunità' significa governo locale e nazionale, al quale gli individui pagano le tasse per pagare (tra l'altro) la fornitura di servizi.

Nell'ambito della giustizia riparativa, il coinvolgimento della comunità può essere predisposto a livello organizzativo: piuttosto che tenere l'intero procedimento nelle mani delle agenzie statutarie, l'organizzazione di mediazione e *conferencing* può essere affidata ad organizzazioni volontarie (ONG). In secondo luogo, gli individui possono essere formati per fare i mediatori, o come volontari, o come lo stesso tipo di persone 'comuni' che diventano volontari, ma viene loro pagato un compenso per ogni caso preso in carico. Un'altra possibilità è che un professionista e un volontario lavorino insieme. In alcuni paesi, tra i quali il Regno Unito, il compito di contattare le vittime per offrire supporto è in gran parte svolto da volontari.

Infine, la comunità a tutti i livelli svolge un ruolo importante sia rendendo possibile che il delinquente ripari, sia attraverso

gli sforzi degli individui (datori di lavoro, persone locatrici) nell'offerta di lavoro e di alloggio; le associazioni e i gruppi religiosi nell'offerta di supporto alla persona nonostante il suo passato; le ONG e le agenzie statutarie per iniziative come l'offerta di servizi riabilitativi quali le Alternative ai Progetti di Violenza, i programmi di trattamento per i tossicodipendenti, e le opportunità di attività riparative dirette alle persone, quali l'accompagnare nei negozi i disabili sulle loro sedie a rotelle, insegnare ai bambini disabili a cavalcare.

Il sistema di giustizia penale non si basa prevalentemente sui volontari. In Inghilterra, la più grande categoria di volontari è formata dai magistrati che presiedono le preture. In alcuni paesi, quali la Polonia, esistono *probation officer* volontari; e in tutto il mondo molti sforzi umanitari volontari, che potrebbero essere meglio utilizzati, sono rivolti a mitigare gli effetti dannosi delle misure penali imposte dallo stato stesso, mediante organizzazioni per l'assistenza ai detenuti, agli ex detenuti e alle loro famiglie.

Anche se il lavoro della comunità è attraente, deve chiaramente esserci un coinvolgimento delle agenzie statutarie, e vale la pena guardare l'esperimento della Legge su Crimine e Disordine del 1998, che ha creato le "*Youth Offending Teams*", mettendo insieme le agenzie di autorità locali; non solo quelle come Polizia e *Probation* che hanno qualche esperienza di lavoro in comune, ma anche Istruzione e Sanità, che sono relative al 'bullismo' (che a volte equivale ad aggressione o rapina), alla tossicodipendenza e all'igiene mentale. Non è stato affatto facile costruire queste nuove squadre (HOLDAWAY, et al. 2001), ma generalmente si ritiene che siano state una valida innovazione.

Quelli che credono nel massimo coinvolgimento della comunità raccomanderebbero che sia fatto il più possibile dalle ONG, e le ONG stesse dovrebbero utilizzare volontari formati come parte del processo di guarigione e rafforzamento della comunità.

Processo

4. CONFERIRE POTERE ALLE PARTI

La giustizia penale, come abbiamo visto, toglie il controllo alle parti che sono direttamente interessate. Essa stabilisce che ci siano certi risultati (condanna o assoluzione, sentenza);

il processo per raggiungerli è molto formale, e tiene conto della propria correttezza, non dell'effetto sulle parti. La giustizia riparativa invita le parti a trattare la questione esse stesse, e nel caso in cui non vogliono, o non possono, accordarsi, il tribunale, a nome dello stato, come vedremo, resta disponibile. Riconosce, inoltre, che il *processo* ha valore di per sé, e può avere effetto sulle parti anche se non è raggiunto un accordo tangibile. Può far questo in due modi: attraverso la trasformazione, rafforzando la capacità di ogni individuo di trattare la propria situazione, e il riconoscimento dell'altro, sviluppando l'empatia di ogni individuo (BUSH AND FOLGER, 1994). Entrambi sono stati mostrati nella storia del caso riassunta in precedenza.

Ma se il potere è stato naturalmente consegnato alle parti, abbiamo "noi" (lo stato) il diritto di dire quale dovrebbe essere il risultato? Se lo facciamo, riprendiamo immediatamente una parte del potere che abbiamo conferito loro. La riconciliazione, o un accordo sulla riparazione, possono sembrare auspicabili a noi, ma è quello che vogliono le parti stesse? Un presupposto della giustizia riparativa è che, diversamente dal sistema di giustizia penale, essa riconosce il valore del processo e anche il risultato. Quindi si ritiene che una discussione che non riesce a far raggiungere un accordo, ma porta le parti a comprendersi meglio, è più soddisfacente di una discussione in cui i mediatori spingono le parti ad un accordo che esse non accettano completamente. Si verificano casi in cui la vittima accetta l'accordo in base al quale il delinquente non risarcisce il valore di un articolo rubato ma offre, per esempio, un regalo in segno di scuse, o svolge del lavoro per un'organizzazione caritatevole quale la Croce Rossa, o coopera con il programma rieducativo che gli permetterà di star lontano dai guai.

Questo pone delle domande, che non possono essere trattate qui in dettaglio, ma saranno brevemente indicate alcune risposte come base per ulteriori discussioni:

- Le vittime dovrebbero essere in grado di richiedere la pena come parte dell'accordo? – No, perché non hanno né l'autorità, né la formazione per farlo, e la pena è dannosa, non riparativa.
- Dovrebbero poter richiedere la privazione della libertà, non come punizione ma per la protezione del cittadino contro il rischio concreto che il delinquente commetta altri reati? – No,

per lo stesso motivo. Visto che non è una punizione non è 'non riparativa', ma ogni decisione simile dovrebbe essere presa dal tribunale.

• Se il delinquente sembra aver bisogno di trattamento o formazione, e questo non è incluso nell'accordo, il tribunale dovrebbe imporlo? – Questo fa parte, da molto tempo, del dibattito sulla rieducazione. C'è motivo di dire che è giustificato (a) ammesso che non sia sproporzionato alla gravità del reato (che è d'altra parte una valutazione discrezionale), e (b) in casi quali la tossicodipendenza, in cui l'individuo non ha il controllo totale delle proprie azioni. In Inghilterra i nuovi *Drug Testing and Treatment Orders* operano in base a questo principio. La giustizia riparativa non riabilita solo la vittima: spesso anche il delinquente ha bisogno di supporto.

5. RIPARAZIONE

Nella legislazione inglese, gli ordini di risarcimento (pagamenti pecuniari) e gli ordini di riparazione (lavoro per le vittime o per la comunità) sono visti quasi come una pena, perché sono ordinati dai tribunali, e infatti il precedente 'ordine di lavoro per la comunità' (*community service order*) è stato rinominato, dal 1 aprile 2001, 'ordine di punizione nella comunità' (*community punishment order*) – un chiaro cambiamento di rotta dagli ideali riparativi. Si potrebbe sostenere che la prassi è diventata punitiva, e che l'attribuire un nuovo nome ha semplicemente ridotto il livello di ipocrisia; ma al contrario, abbandonare il nome più idealistico rende più difficile, in futuro, tornare all'idealismo del concetto originale. La durata di un ordine di riparazione deve essere commisurata alla gravità del reato piuttosto che ad un accordo tra la vittima e il delinquente. Ma se è accettato che ai partecipanti dovrebbe essere data *carte blanche*, nei limiti, per utilizzare la comunicazione nel modo che ritengono più opportuno, non possiamo più presumere che ci sarà un esito tangibile denominato 'riparazione'. La partecipazione del delinquente al processo può essere essa stessa la riparazione. Ma se viene concordata la riparazione, per completare il processo, essa può assumere varie forme. Può essere fatta direttamente alla vittima: le scuse, il risarcimento in denaro, un regalo, o alcune ore di lavoro (quest'ultimo è più probabile nel caso di un gruppo di vittime – 'persona giuridica'). Alcune vittime non vogliono nulla per sé stesse ma preferiscono il lavoro svolto per la comunità; in Germania, il pagamento di una somma di denaro per una causa caritatevole è una possibilità. Infine, molte vittime voglio-

no sentire che un delinquente è sincero quando dice che intende star lontano dai guai, e saranno rassicurate se egli prenderà parte ad un programma rieducativo adatto.

Ancora una volta, il modo in cui questo è realizzato può fare la differenza su quanto è riparativo. È meno riparativo se viene posta l'enfasi su quanto è difficile per il delinquente trovarsi faccia a faccia con la vittima, sulla somma di denaro pagato o il numero di ore di lavoro svolto; lo è di più se c'è dialogo e negoziazione. Se il lavoro non è qualificato, non implica contatti con i beneficiari dello stesso, e specialmente se è svolto in un luogo pubblico, non è semplicemente meno riparativo ma si avvicina all'essere una punizione travestita da riparazione.

Il principio informatore della legislazione inglese raccomanda che il lavoro dovrebbe essere, se possibile, collegato al reato; c'è un motivo per questo, ma bisognerebbe tenere a mente che il lavoro sgradevole di per sé non trova posto nella giustizia riparativa: la considerazione più importante è che molti delinquenti non hanno autostima, e l'obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di fare in modo che essi completino un compito in modo soddisfacente e che sappiano che i beneficiari hanno apprezzato il loro contributo.

Salvaguardie

6. TRIBUNALI

Il processo riparativo dovrebbe, tuttavia, salvaguardare i diritti del delinquente quanto il processo convenzionale. La mediazione non dovrebbe aver luogo a meno che il delinquente non ammetta i *fatti* presunti; se li nega, gli stessi dovrebbero essere provati in tribunale. Non è necessario, comunque, che egli ammetta la *colpevolezza* legale, in modo tale che se il processo di mediazione non può continuare o non ha successo per qualche motivo, egli mantiene il diritto di optare per un processo in tribunale in ogni momento e di dichiararsi "Non Colpevole". Un'ulteriore salvaguardia è richiesta a causa del coinvolgimento della vittima, o piuttosto il suo diritto di scegliere se essere coinvolta oppure no. Supponiamo che un delinquente ammetta l'atto e voglia fare ammenda, ma la vittima non voglia partecipare; il delinquente dovrebbe comunque poter riparare attraverso qualche forma di servizio per la

comunità. Questo, come vedremo, pone anche l'obbligo alla comunità di fornire lavoro idoneo.

Tutti i delinquenti hanno diritti, e la giustizia riparativa mira a far loro affrontare le proprie responsabilità; inoltre, molti hanno anche dei bisogni, che devono essere considerati se il reo dovrà essere reinserito nella comunità. La giustizia riparativa non mira direttamente a impedire al soggetto di commettere altri crimini; cerca di ottenere questo persuadendo e permettendo piuttosto che minacciando una punizione. In base alla giustizia riparativa la comunità si offre di andare incontro alle necessità del delinquente, e gli chiede di cooperare come parte della riparazione, poiché le sue necessità non giustificano il fatto che egli abbia causato danno ad un'altra persona. I tribunali sono stati spesso criticati per le loro regole, la loro formalità ed altre caratteristiche; ma hanno un ruolo necessario. Il presente documento ha enfatizzato il ruolo degli individui e delle organizzazioni volontarie nel trasmettere la giustizia riparativa; ma i tribunali avrebbero due funzioni principali. In primo luogo, continuerebbero a trattare casi che non sono adatti per mediazione o *conferencing*. Essi possono includere i casi in cui l'accusato nega ogni coinvolgimento, o se una parte ha esercitato il proprio diritto di lasciare il procedimento; e quelli in cui deve essere irrogata la pena aggiuntiva di restrizione della libertà per la tutela pubblica. Per quanto possibile queste sentenze sarebbero riparative; vale a dire, le persone sottoposte a restrizione o privazione della libertà sarebbero in grado di riparare come descritto precedentemente (sezione 5). In secondo luogo, i tribunali avrebbero una nuova funzione: supervisionare il processo per assicurare che metta in pratica i principi riparativi, come avviene in Nuova Zelanda.

Anche gli avvocati avrebbero un ruolo diverso. C'è una certa preoccupazione che i loro metodi accusatori potrebbero minare il processo di mediazione, ed è stato quindi proposto che ne siano tenuti fuori. Ma in Nuova Zelanda il posto di avvocato dei minori è stato reso attraente per i legali, e gli aspiranti sono interrogati a fondo per assicurarsi che capiscano che il loro lavoro consiste nell'assicurare che il processo riparativo sia svolto bene, oltre che nella salvaguardia dei diritti degli imputati. (ZEHR, 2001b).

C'è speranza che il processo riparativo possa essere sufficientemente convincente per influenzare i tribunali in direzione

riparativa (WRIGHT, 2000: 26), e per creare pressioni affinché sia esteso dai minori agli adulti. L'esperienza di Nuova Zelanda e Australia ha mostrato che questo è possibile, ma il governo di quel paese è stato attivo nel promuovere l'idea, per esempio producendo video, e secondo David Carrithers, Giudice Capo del Tribunale Minorile di Nuova Zelanda, tale promozione continua è ancora necessaria perfino dopo 10 anni (Carruthers 2001).

La giustizia riparativa può essere introdotta nelle varie fasi del processo di giustizia penale, e in molti casi, prima è offerta meglio è per vittime e delinquenti (per non parlare del risparmio di tempo del tribunale); la sottrazione al processo, tuttavia, tende ad essere limitata ai casi meno gravi. In Inghilterra la polizia ha il potere discrezionale di impartire l'ammonizione o la diffida finale ad un giovane reo in alcuni casi. I procuratori hanno il potere di archiviare un caso quando ritengono che procedere 'non sia nell'interesse pubblico', ma questo è poco utilizzato attualmente; nell'Europa continentale, d'altra parte, i procuratori sono la fonte principale di rinvio alla mediazione vittima/delinquente. In Italia, il processo di un minore può essere sospeso, con l'affidamento, per permettere al giovane di svolgere lavoro volontario o altre attività socialmente utili, o la mediazione vittima/delinquente (art. 28, DPR 448/89, citato da BALDRY *ET AL.*, 1998: 377-8). In Italia, il principio di legalità (obbligatorietà dell'azione penale) può rendere difficile che il caso sia sottratto al sistema in questo modo prima di raggiungere il tribunale. I procuratori, tuttavia, possono assumere informazioni sul minore durante le indagini, e a Torino c'è un servizio di mediazione al quale possono inviare il caso per una valutazione. Se l'esito è positivo, il giudice archivia il caso, con il vantaggio che il delinquente ha dovuto affrontare le conseguenze del suo atto, e la vittima ha avuto l'opportunità di esprimere i propri sentimenti e di ricevere risposte alle proprie domande (BALDRY *ET AL.*, 1998: 379-80). Alcuni paesi europei hanno modificato la propria legislazione per facilitare la giustizia riparativa, in particolare modificando il principio di legalità (Trujillo); questo rappresenta uno sviluppo incoraggiante, ma bisogna stare attenti ad evitare di creare difficoltà. La Legge inglese su Crimine e Disordine è già stata menzionata; un altro esempio è la Polonia, dove i mediatori sono responsabili non verso il servizio di mediazione ma verso il giudice, e il Comitato per l'Introduzione della Mediazione ha dovuto condurre una campagna per persuadere i giudici a nominare solamente mediatori formati.

7. CERTEZZA DI QUALITÀ

Non è stato rilevato che i tribunali incoraggino monitoraggio e ricerca, ad eccezione di fattori superficiali quali il volume dei casi; e infatti i loro molteplici scopi rendono assolutamente impossibile valutare il loro lavoro, o dire se un particolare giudice sia un buon irrogatore della pena (WRIGHT, 1999). Per quanto riguarda la mediazione, come abbiamo visto, essa dipende dal processo e quindi il processo dovrebbe essere riconosciuto come fine principale. Il monitoraggio e la valutazione compiuti di routine, uniti alla ricerca periodica approfondita, dovrebbero aiutare a stabilire quali siano le buone prassi; queste dovrebbero essere poi incorporate in standard e formazione relativamente a questioni di prassi quali la riservatezza e il modo di condurre la sessione di mediazione, e a questioni amministrative quali il procedimento di reclamo per i partecipanti e la politica delle pari opportunità. Dovrebbe anche esserci una procedura per rivisitarle alla luce dell'esperienza e di nuove situazioni emergenti. Nel Regno Unito gli standard sono tratti da 'Mediation UK' (1998) e da 'Restorative Justice Consortium' (1998), ed altri paesi hanno fatto o faranno la stessa cosa: il Consiglio d'Europa (1999) e le Nazioni Unite (2000) hanno compilato principi più generali. Essi costituiranno un'utile base, anche se bisogna fare attenzione, specialmente nei documenti internazionali dove può essere difficile raggiungere un testo concordato, a garantire che formulazioni non-proprio-perfette diventino 'pietrificate'; dovrebbero anche essere abbastanza generali da permettere flessibilità, o dovrebbe esserci una procedura per revisionarle.

È semplice criticare il processo di giustizia penale esistente; ma la giustizia riparativa, come ogni altra cosa, può essere fatta bene o male. Il primo requisito è chiarire e dare priorità a scopi ed obiettivi del servizio. Un modo controverso di assicurarsi che siano seguiti è fornire ai mediatori una scaletta, dando l'esatta formulazione di ogni domanda da porre, ma molti professionisti sono riluttanti ad utilizzare questo metodo. Se lo scopo consiste nel consentire ai partecipanti di riacquistare il controllo, non sembra questo il modo di farlo.

Non c'è dubbio che ci si imbatte in una prassi scadente: screening dei casi inadeguato rispetto alla necessità di garantire la sicurezza psico-fisica dei partecipanti, rivelando informazioni sulla vittima al delinquente, mancato impiego di tecniche per equilibrare le parti, o incapacità di offrire mediazione indiretta

(*shuttle mediation*) nel caso in cui la vittima non ha potuto affrontare la mediazione diretta, o di assicurarsi che le parti siano consapevoli delle alternative alla mediazione (LANDAU AND LANDAU, 2000, scritto nel contesto della violenza familiare, ma applicabile ad altri tipi di reato).

L'autore e medico americano Mark Umbreit (1998) ha descritto alcuni modi in cui la prassi può essere più o meno riparativa. È più riparativa se sia la vittima, sia il delinquente hanno almeno un incontro preliminare che consenta di spiegare loro il processo e permettere loro di decidere se prendervi parte, e se alla vittima è permesso di scegliere dove e quando avrà luogo la sessione di mediazione. Il modo in cui i mediatori conducono l'incontro dovrebbe essere non direttivo, ed essi dovrebbero tollerare sia l'espressione di emozioni, sia i periodi di silenzio. Una sessione che dà dovuto spazio al processo curativo probabilmente durerà almeno un'ora; se sono presenti molte persone, per esempio in un *sentencing circle*, la durata tipica sarà dalle quattro alle sette ore, con una pausa per il pranzo. Quando si verifica il contrario (brevi incontri, spingere i partecipanti ad un rapido accordo, e così via), ciò avrà sulla vittima e sul delinquente un minor effetto riparativo.

Prevenzione

8. RIDUZIONE DEL CRIMINE

Come abbiamo visto, nella giustizia penale convenzionale, il punto focale è la ricostruzione dei fatti: la discussione del contesto non è incoraggiata, perché potrebbe incriminare l'accusato, o perché non è ritenuta rilevante. Al contrario, in una mediazione o conferenza emergeranno informazioni relative ai fattori che spingono al crimine; questo dovrebbe essere passato alla riduzione strategica del crimine per l'impiego di politiche di intervento. Può sembrare, per esempio, che un'area specifica abbia bisogno di maggiori strutture ricreative per i giovani, o di maggiori informazioni sui pericoli della droga, o semplicemente di maggiore impiego e migliori alloggi. Il coinvolgimento di volontari aiuterà a diffondere la comprensione di questi problemi nell'ambito della comunità. I volontari, tuttavia, dovrebbero rappresentare una sezione di raccordo della comunità, o piuttosto delle comunità esistenti in molti paesi; se le ONG e i propri volontari, per esempio, sono costituite prevalentemente da ceti sociali colti e a reddito medio-alto, esse possono non tenere conto dei segnali

di necessità di cambiamento della società. La giustizia riparativa non deve essere relegata al processo di giustizia penale. Come sempre, ci sono vantaggi nell'iniziare con i giovani. È stato mostrato che la mediazione effettuata dai bambini per i bambini (conosciuta come 'mediazione tra pari') funziona in due modi. In primo luogo, può essere efficace nel contrastare il bullismo (una parola che può essere usata per descrivere atti quali il furto e l'aggressione); in secondo luogo, può insegnare ai bambini come disciplinare sé stessi, in modo tale che gli insegnanti abbiano meno necessità di imporre loro la disciplina. Uno studio pilota a Roma ha rilevato che il 44% dei bambini che avevano subito atti di bullismo riferirono di non averne parlato ai propri insegnanti, ma il 56% ne aveva parlato ai propri amici, a dimostrazione della fiducia che essi ripongono nei pari (BALDRY, 1997: 163). La prevenzione del crimine è strettamente collegata alla politica sociale; e attirando l'attenzione sulle carenze della struttura sociale, la giustizia riparativa può aiutare a pianificare e creare una società più giusta e piacevole per tutti.

Conclusione

Ciò che abbiamo visto è l'evoluzione di un'idea. Inizialmente l'idea rievocata dal passato era la riparazione nei confronti della vittima. Poi fu vista l'importanza di coinvolgere la vittima e il delinquente nel processo di decisione della riparazione, e fu riconosciuto il fatto che il processo stesso ha potere trasformativo per diritto. Un ulteriore fattore è il coinvolgimento della comunità, che può sussistere a vari livelli, dagli individui, che possono facilitare il processo di mediazione e fornire supporto alle vittime di cui non si conoscono gli autori di reato o che, per qualche ragione non possono o non vogliono prendere parte alla mediazione, alle ONG, governi locali e nazionali, che possono creare le condizioni che permettono ai delinquenti di riparare. Infine, la giustizia riparativa chiude un circolo virtuoso: gli individui aumentano la comprensione reciproca, e la comunità apprende le origini del comportamento dannoso, in modo tale da intraprendere azioni tese a porre rimedio. La trasformazione del mondo inizia dalla trasformazione di noi stessi ⁽¹⁾.

(1) Nota dell'autore:

sono riconoscente a Margarita Zernova per i suoi preziosi commenti sulle precedenti versioni dell'articolo, ma l'autore è l'unico responsabile di quanto espresso.

BIBLIOGRAFIA

BALDRY A.C. (1997), *Bullismo a scuola e mediazione fra pari*. In: Gianvittorio Pisapia and Daniela Antonucci, eds. *La Sfida della mediazione*. Padoa: CEDAM;

BALDRY A. C., DE LEO G. and SCARDACCIONE G. (1998), *Victim/offender mediation in the Italian juvenile justice system: a first attempt at definition*. In: János Boros, Iván Münnich and Márton Szegedi, eds., *Psychology and criminal justice: international review of theory and practice*. Berlin: Walter de Gruyter;

BRAITHWAITE J. (1989), *Crime, shame and reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press;

BUSH R.A. BARUCH, and FOLGER P. J. (1994), *The promise of mediation: responding to conflict through empowerment and recognition*. San Francisco: Jossey-Bass;

CARRUTHERS D. (2001), *A mainstream restorative justice system: New Zealand youth justice at work – the theory and the reality.* Address to conference, *Restorative and community justice: inspiring the future*, Winchester, 28-31 March 2001;

CZARNECKA-DZIALUK B. (1999), *The experimental programme of mediation between the juvenile offender and the victim in Poland: underlying assumptions and first experiences*. In: Beata Czarnecka-Dzialuk and Dobrochna Wójcik, eds. *Juvenile offender-victim mediation*. Warsaw: Oficyna Naukowa;

Highfield Junior School, Plymouth (1997), *Changing our school: promoting positive behaviour*. Priscilla Alderson, ed. Highfield School, Torridge Way, Efford, Plymouth, Devon PL3 6JQ, England;

HOLDAWAY S. - NORMAN D., DIGNAN J. et al. (2001), *New strategies to address youth offending: the national evaluation of the pilot youth offending teams*. London: Research, Development and Statistics Directorate, Room 201 Home Office, 50 Queen Anne's Gate, London SW1H 9AT. www.homeoffice.gov.uk/rds/index.html;

LANDAU B., and LANDAU N. (2000), *Domestic violence policy: lessons to be learned*. *Interaction* (The Network: interaction for conflict resolution, Waterloo, Ont.), 12 (2), 4-5 (see also pp. 1, 3);

MCCOLD P. - WACHTEL T. (2000), *Restorative justice theory validation. Paper to Fourth International Conference on Restorative Justice for Juveniles*, Tübingen, Germany, 1-4 October 2000;

MARSHALL T. F (1999), *Restorative justice: an overview*. Home Office, Research, Development and Statistics Directorate, Room 201, 50 Queen Anne's Gate, London SW1H 9AT;

MARSHALL T. F, and Susan Merry (1990), *Crime and accountability: victim/offender mediation in practice*. London: HMSO;

Mediation UK (1998), *Practice standards.*: Mediation UK, Alexander House, Telephone Avenue, Bristol BS 1 4 BS;

Restorative Justice Consortium (1998), *Standards for restorative justice*. RJC, c/o Society of Black Lawyers, Room 9, Winchester House, 11 Cranmer Road, London SW9 6EJ;

Restorative Justice Consortium (1999) *Manifesto*. RJC, as above;

TRUJILLO M. - FRANCISCO J. (2000), *Mediation: would it work in Spain too?* Unpublished dissertation, Master of European Criminology, Catholic University of Leuven, Belgium;

UMBREIT M. (1998), *Victim/offender mediation continuum: from least to most restorative impact and Quality restorative justice practice: grounding interventions in restorative justice values*. Handouts from Center for Restorative Justice and Peacemaking, University of Minnesota. <http://ssw.che.umn.edu/rjp>

United Nations. Economic and Social Council. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (2000) *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters. Draft resolution*. www.restorativejustice.org/RESTORATIVE_JUSTICE_UN_BPbody.htm

VAN NESS D. W - Schiff M. F (2001), *Satisfaction guaranteed? The meaning of satisfaction in restorative justice.* In: Gordon Bazemore and Mara Schiff, eds. *Restorative community justice: repairing harm and transforming communities*. Cincinnati, OH: Anderson Publishing;

WRIGHT M. (1999), *Restoring respect for justice: a symposium* Winchester, Waterside Press;

WRIGHT M. (2000), *Restorative justice: for whose benefit?* In: *European Forum for Victim/Offender Mediation and Restorative Justice*, ed.: *Victim/offender mediation in Europe: making restorative justice work*. Leuven, Belgium: Leuven University Press.

ZEHR H. (1995), *Changing lenses: a new focus for crime and justice*. Scottsdale, PA: Herald Press;

ZEHR H. (2001a), *Offenders, victims and community: justice of the future*. Paper presented to conference, 'Restorative and community justice: inspiring the future', Winchester, 28-31 March 2001;

ZEHR H. (2001b), Talk at London Mennonite Centre, 2 April 2001.

RIASSUNTO

Nell'articolo vengono delineati 5 livelli possibili di giustizia riparativa: il contatto iniziale fra vittima e autore di reato, mediazione indiretta, mediazione diretta, 'conference', e i così detti 'sentencing circles'. Quando si parla di giustizia riparativa non si fa riferimento a un 'tutto o niente': esistono vari livelli possibili di 'riparabilità', i cui criteri prevedono le seguenti caratteristiche. Partecipazione da parte della vittima, autore del reato e della comunità. I bisogni della vittima vengono soddisfatti, l'autore del reato ha la possibilità di rendere conto della sua condotta e la vittima e l'autore del reato hanno anche la possibilità di comunicare e valutare eventualmente quale tipo di riparazione può essere la più appropriata. La comunità ricopre vari ruoli all'interno di questo processo, che hanno come scopo quello di essere altrettanto forti come l'esito dello stesso. Questi può essere una forma di riparazione, che potrebbe prevedere la cooperazione con un programma di riabilitazione. Il ruolo degli avvocati e dei tribunali prevede la supervisione che tuteli i partecipanti, come anche fornire un'alternativa al processo dove però la mediazione non risulta adatta. Infine, la giustizia riparativa può contribuire alla riduzione del crimine facendo pressioni sul mondo politico.

Questo può essere descritto come un circolo virtuoso ove gli individui aumentano le loro capacità di apprendimento interpersonale, e

la comunità si occupa di studiare le origini dell'aggressività, al fine di poter anche intraprendere azioni di rimedi.

SUMMARY

Five levels of restorative justice are outlined: initial contact with victim and offender, indirect mediation, direct mediation, conferences, and sentencing circles. Restorative justice is not all-or-nothing: there are degrees of 'restorativeness', for which the criteria include the following features. There is participation by victim, offender and community. The victim's needs are met, the offender has an opportunity to be answerable for his act, and victim and offender are offered the opportunity to communicate, and consider what reparation is appropriate. The community has various roles in the process, which aims to be as empowering as the outcome. This often takes the form of reparation, which may include co-operation with a rehabilitative programme. The roles of lawyers and courts include a supervisory one safeguarding participants, as well as providing an alternative process where mediation is not suitable. Finally restorative justice can contribute to crime reduction by noting pressures towards crime and pointing them out to social policy makers. This is described as a 'benign circle', in which individuals increase their understanding of each other, and the community learns about the origins of harmful behaviour, so that it can take remedial action.

RÉSUMÉ

L'auteur de cet article présente 5 niveaux possibles de justice réparatrice: le contact initial avec la victime et le délinquant, la médiation indirecte, la médiation directe, la "conference" et les ainsi dits "sentencing circles". Lorsqu'on parle de justice réparatrice, on ne fait pas allusion à un "tout ou rien": il existe plusieurs niveaux de réparabilité, dont les critères comprennent les caractéristiques suivantes. La participation de la victime, du délinquant et de la communauté. Les besoins de la victime sont satisfaits, l'auteur du délit a la possibilité de prendre sa conduite sur soi et la victime et le délinquant ont la possibilité de communiquer entre eux et de décider quelle sera la réparation la plus appropriée. La communauté joue plusieurs rôles à l'intérieur du procès, dont le développement est aussi important que son résultat même. Ce résultat peut aboutir à une forme de réparation, qui pourrait prévoir la coopération avec un programme de rééducation. Le rôle des avocats et des tribunaux est de superviser les participants pour les protéger, et aussi d'offrir une alternative au procès là où la médiation n'est pas indiquée.

Finalement, la justice réparatrice peut contribuer à la réduction du crime en exerçant une pression sur le monde politique. Ceci peut être décrit comme un cercle "vertueux" où les individus augmentent leur capacité d'apprendre les uns des autres, et où la communauté se charge d'étudier les origines de l'agressivité, afin de pouvoir mettre en place des actions de remède.